NOTAIO
Rossella Maria
De Giorgio

Repertorio N.51.495 Raccolta N.9893

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA "MANA CHUMA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette febbraio duemilaventidue, alle ore diciassette e minuti trenta.

In Reggio di Calabria, nel mio studio in Via Asche-nez, numero civico 180/C.

Avanti a me, dott.ssa Rossella Maria De Giorgio, Notaio in Reggio di Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri;

E' personalmente comparso il signor:

- **MASSIMO BARILLA,** nato il 31 Gennaio 1972 a Reg-gio di Calabria, codice fiscale dichiarato: BRL MSM 72A31 H224Z, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Con-siglio di Amministrazione e rappresentante legale con poteri di firma della Associazione Artistica non riconosciuta denominata "**MANA CHUMA**", con sede legale in Reggio di Calabria, Via San Sperato dira-mazione Messineo, numero civico 6, ivi domiciliato per la carica, codice fiscale: 92016910801,Partita IVA: 02173000809, costituita con atto a mio rogito in data 31 Dicembre 2003, repertorio

n.39.100/4646, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 12 gennaio 2004 al n.85 serie 1T, statutariamente munito dei poteri necessari.

Dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Il comparente chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni che saranno adottate dall'Assemblea straordinaria degli associati della menzionata associazione, regolarmente riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, in seconda convocazione,andata deserta l'assemblea in prima convocazione, giusta documentazione agli atti della associazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno;

1- Modifica della denominazione dell'Associazione;

2- Trasferimento dell'indirizzo della sede legale da "Via Ravagnese Superiore, numero civico 163/A", Comune di Reggio di Calabria, alla "Via San Sperato Diramazione Messineo,numero civico 6, stesso Comune di Reggio di Calabria;

3- Adeguamento e Sostituzione dello Statuto sociale alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore, introdotta dal Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, il qui costituito Massimo Barilla, il quale constata e dà atto:

- la regolare convocazione della presente assemblea,con le modalità previste dallo statuto;

- che sono presenti in proprio e per deleghe, che mi vengono esibite in visione e che rimarranno acquisite agli atti dell'associazione, oltre esso comparente, anche gli associati iscritti all'associazione, signori;

- GIUSEPPE ALDO ZUCCO, nato a Taurianova (Reggio di Calabria) il 24 febbraio 1960, in proprio e quale delegato di;

- SALVATORE ARENA, nato a Platì (Reggio di Calabria) il 5 Settembre 1965;

- MARIANO NIEDDU, nato a Nuoro il 31 Maggio 1969;

- LUIGI POLIMENI, nato a Milazzo (Messina) il 14 Maggio 1974; presente;

- MARIA BONO, nata a Taurianova (Reggio di Calabria) il 2 Luglio 1971; presente;

- ALESSIO LAGANA', nato a Reggio di Calabria il 29 Giugno 1974; presente;

- YLENIA DESIREE' ZINDATO, nata a Reggio di Cala-

bria il 15 Maggio 1992; presente;

- che pertanto sono presenti in proprio e con delega numero 8 (otto) associati su un totale di numero 8 (otto);

- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- egli stesso Massimo Barilla -Presidente

- LUIGI POLIMENI,Consigliere;

- che non è stato nominato il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,dichiara che la presente assemblea è dunque regolarmente costituita, ai sensi di legge e statuto ed idonea a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessario sostituire il testo dello statuto dell'associazione apportando le modifiche introdotte per gli Enti di Terzo Settore ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed in particolare che è opportuno mo-

dificare la denominazione in: "MANA CHUMA ente del Terzo settore", in forma abbreviata "MANA CHUMA ETS" ed espone le novità più rilevanti.

L'assunzione della qualifica di Ets è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale momento è spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS".

Il Presidente precisa che;

- l'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità incluse nell'ambito dell'art. 5 del Codice del terzo settore;

-l'associazione è una associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, che non si intende per ora richiederla e, come tale, non soggetta a quanto disposto dall'art.22 del Decreto Legislativo n.117/2017 e l'iscrizione al RUNTS come Associazione non riconosciuta è pertanto a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

- l'associazione non rientra nei parametri per i quali l'art.30 del Cts richiede la nomina di un Organo di Controllo;

- l'associazione non rientra nei parametri per i quali l'art.31 del Cts richiede la nomina di un Or-

gano di Revisione Legale dei conti.

Il Presidente illustra ai soci le motivazioni che rendono opportuno il trasferimento dell'indirizzo della sede legale della società in "Via San Sperato Diramazione Messineo,numero civico 6",stesso Comune di Reggio di Calabria,con conseguente modifica del punto 1 dell'articolo 2 dello Statuto Sociale,appresso riportato;

- che è opportuno variare come segue il punto 1 dell'art.4. FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITA', mediante nuova riformulazione,pur essendo invariato il contenuto

"1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di favorire processi creativi, educativi e riabilitativi, formativi ed espressivi attraverso forme artistiche diversificate quali; Il teatro nelle sue varie forme espressive (teatro di ricerca e innovazione, teatro di figura, teatro di strada, ecc.);La danza;Le arti performative in genere;

La musica nelle sue varie forme;Il cinema e le arti visive;I linguaggi digitali;L'artigianato artistico.".

Ciò esposto, il Presidente quindi dà lettura del

nuovo testo dello Statuto composto di 18 (diciotto) articoli,evidenziando le modifiche apportate, contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione.

L'Assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A;

a) di modificare la denominazione dell'associazione in:"MANA CHUMA ente del Terzo settore", in forma abbreviata "MANA CHUMA ETS", con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto che assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 1 -DENOMINAZIONE SOCIALE

1. É costituita, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione artistica non riconosciuta denominata "MANA CHUMA ente del Terzo settore", in forma abbreviata "MANA CHUMA ETS".

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

3. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo

ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) - di trasferire l'indirizzo della sede legale da "Via Ravagnese Superiore, numero civico 163/A", Comune di Reggio di Calabria, alla "Via San Sperato Diramazione Messineo,numero civico 6, stesso Comune di Reggio di Calabria,con conseguente modifica del punto 1 dell'articolo 2 dello Statuto che assume il seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 2. SEDE LEGALE

1. Essa ha sede in Reggio Calabria, Via San Sperato Diramazione Messineo,numero civico 6.";

c) -di variare come segue il punto 1 dell'art.4. FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITA'

"1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di favorire processi creativi, educativi e riabilitativi, formativi ed espressivi attraverso forme artistiche diversificate quali:

Il teatro nelle sue varie forme espressive (teatro di ricerca e innovazione, teatro di figura, teatro

di strada, ecc.);

La danza;

Le arti performative in genere;

La musica nelle sue varie forme;

Il cinema e le arti visive;

I linguaggi digitali;

L'artigianato artistico."

d) di sostituire l'intero testo dello statuto con il nuovo testo come sopra letto dal Presidente ed aggiornato con le modifiche sopra appena approvate e alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche;

e) di approvare interamente il nuovo testo dello statuto sociale letto dal Presidente, composto da numero 18 (diciotto)articoli.

A seguito delle modifiche statutarie come sopra adottate,il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale, rimanendo immutati l'oggetto sociale, salva la variazione come sopra specificata e la forma di amministrazione e da lui letto all'assemblea e dalla stessa assemblea approvato e che, debitamente firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

f)- di conferire al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle odierne delibere, autorizzandolo espressamente a porre in essere ogni opportuno e/o necessario atto o attività ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nulla essendo più a deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore diciotto e minuti quaranta-
Le spese e le imposte del presente verbale sono a carico dell'associazione, come per legge.
Si chiedono tutte le agevolazioni di legge. -------

---------- Richiesto,
io notaio ho ricevuto il presente atto,da me notaio letto, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà. ----------
Scritto a mia cura con inchiostro indelebile con mezzi elettronici ----------
---------- nelle prime nove pagine e fin qui di questa decima pagina di tre fogli tra loro intercalati ----------

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Massimo Barilla n.q. ----------

---------- Rossella Maria De Giorgio Notaio -------

---------- L.S. ----------

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate a Reggio di Calabria il 24 Febbraio 2022 al n.776, serie 1T.

ALLEGATO "A"
ATTO N. 51495/9893 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA

"MANA CHUMA Ente del Terzo settore"

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

1. É costituita, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione artistica denominata "MANA CHUMA ente del Terzo settore", in forma abbreviata "MANA CHUMA ETS".

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

3. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 2. SEDE LEGALE

1. Essa ha sede in Reggio Calabria, Via San Sperato diramazione Messineo,numero civico 6.-

2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3. DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4. FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di favorire processi creativi, educativi e riabilitativi, formativi ed espressivi attraverso forme artistiche diversificate quali:

   - Il teatro nelle sue varie forme espressive (teatro di ricerca e innovazione, teatro di figura, teatro di strada, ecc.);
   - La danza;
   - Le arti performative in genere;
   - La musica nelle sue varie forme;
   - Il cinema e le arti visive;
   - I linguaggi digitali;
   - L'artigianato artistico.

2. A tal proposito, i beneficiari dell'attività associativa possono essere:

   - Bambini, ragazzi e adulti;
   - Portatori di handicap e soggetti con difficoltà di socializzazione e adattamento;
   - Operatori sociali, educatori, insegnanti e ogni altro soggetto interessato all'introduzione, alla formazione e alla pratica delle varie forme artistiche, comunità socio-riabilitative.

Massimo Spilla N. 2.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale:

   a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

   b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. A tal fine, l'Associazione potrà:

   a) Progettare, realizzare e gestire, per proprio conto, per conto di altre associazioni, per conto di scuole e altri enti pubblici e privati, iniziative e programmi educativi, culturali e artistici quali:

      - Spettacoli di animazione, teatrali, musicali, cinematografici e multimediali, stabili e itineranti;
      - Incontri, mostre, rassegne;
      - Stages, seminari;
      - Laboratori artistici ed espressivi estemporanei e permanenti;
      - Studi e ricerche;
      - Interscambi culturali e materiali.

   b) Progettare, organizzare e gestire:

      - Centri culturali, sociali e ricreativi polivalenti
      - Sale da spettacolo pubbliche e private
      - Centri di studio, biblioteche, librerie

   c) Organizzare e gestire spazi per la produzione, la promozione e la vendita di materiale multimediale e dei prodotti artistici e artigianali dell'associazione.

   d) Svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e, comunque, attinente all'attività associativa.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

6. L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Massimo Spinella N.Q.

ARTICOLO 5. ASSOCIATI

1. Fanno parte dell'associazione:
   - gli associati fondatori
   - gli associati sostenitori

ARTICOLO 6. ASSOCIATI FONDATORI-

1. Sono associati fondatori i firmatari del presente statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione.

ARTICOLO 7. ASSOCIATI SOSTENITORI-

1. Sono associati sostenitori tutti coloro che, avendo fatto richiesta di adesione accolta dall'Assemblea degli associati, versano la quota sociale annuale e si impegnano a partecipare alle attività dell'associazione.
2. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Entro 60 giorni, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare, con apposito provvedimento motivato, l'eventuale comunicazione di rigetto della domanda di ammissione all'interessato. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, in occasione della prima convocazione utile.
3. Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di:
   a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
   b) esaminare i libri sociali;
   c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   d) frequentare i locali dell'associazione;
   e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
   f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
   a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
   b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Massimo Gamilla N.Q.

4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 9. ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il presidente;
- Il vice-presidente;
- Il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

ARTICOLO 10. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro un mese dalla fine dell'anno sociale (che termina il trentuno dicembre).

10. È di competenza dell'Assemblea:

a) Esaminare l'attività annuale dell'associazione

b) Approvare correttivi all'operato e nuovi campi di intervento

c) Approvare i bilanci preventivo e consuntivo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, ove previsto, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) Eleggere e revocare il presidente, il vice-presidente, il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo e, quando previsto e ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e il revisore legale dei conti;

e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) Deliberare sull'esclusione degli associati;

g) Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;

i) Deliberare su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Massimo Zanella N.A.
Rossella Maria De Giorgio. [illegible]

11. L'Assemblea degli associati può essere convocata, previo avviso di 10 giorni, dal presidente del consiglio di amministrazione, in forma straordinaria, per deliberare su eventuali finanziamenti, formalizzare l'ammissione di nuovi associati, e ogni qualvolta sia evidenziata la necessità di conoscere il parere del plenum, e ancora su domanda firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Codice civile.

12. Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

13. L'Assemblea straordinaria può essere altresì convocata dalla maggioranza dei soci, per gravi e/o urgenti motivi, quali la revoca del mandato al presidente e/o al vice-presidente, previo avviso di quindici giorni agli associati e agli organi dell'associazione.

14. L'Assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Tutte le delibere dell'Assemblea sono emanate a maggioranza semplice.

15. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16. Un segretario eletto tra i componenti del consiglio di amministrazione è preposto alla stesura dei verbali di Assemblea.

ARTICOLO 11. PRESIDENTE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente. Il presidente e il vice-presidente durano in carica un anno e sono eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria degli associati.

ARTICOLO 12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre (3) membri e un massimo di cinque (5) membri, eletti per un anno per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria degli associati.

2. Il consiglio di amministrazione collabora con il presidente e il vice-presidente nei rapporti con le istituzioni, tiene la contabilità amministrativa dell'associazione, predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea annuale degli associati, amministra le quote sociali, delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'associazione, in sua assenza del vice-presidente dell'associazione, e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica un anno e viene eletto, per la prima volta, nell'atto costitutivo e successivamente, dall'Assemblea ordinaria degli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-*ter* del Codice civile.

Massimo Bonilla N. R.

Raffaella Maria De Giorgio Mato

5. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 13. ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15. PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE, RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 16. BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ARTICOLO 17. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Sciogliendosi l'associazione per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni.
3. In caso di estinzione o scioglimento, gli eventuali beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono scopi analoghi.

ARTICOLO 18. RINVIO

1. Per quanto altro non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e del Codice civile dettate in materia.
   Reggio Calabria 17 Febbraio 2022

Massimo Zavilla N. A.
Rossella Maria De Giorgi Not.

DE GIORGIO ROSSELLA MARIA FU DOMENICO NOTAIO IN REGGIO CALABRIA

Io sottoscritto Dott. Rossella Maria DE GIORGIO Notaio in Reggio di Calabria, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Reggio di Calabria, li 24 Febbraio 2022

Rossella Maria De Giorgio notaio